

ORDINE DEL GIORNO n. 1150

Il Consiglio regionale

premessso che

- le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) sono le Istituzioni pubbliche che tradizionalmente hanno perseguito, nei secoli scorsi, l'opera di assistenza ai poveri, agli infermi, agli anziani e, più in generale, a quanti versavano in condizioni di difficoltà;
- sin dalle origini, le IPAB sono state caratterizzate dall'intrecciarsi di una disciplina pubblicistica con una permanenza di elementi privatistici. Nel tempo tali Istituzioni sono venute a qualificarsi tra i principali soggetti erogatori di servizi socio assistenziali, affiancando e supportando gli enti a ciò istituzionalmente preposti;

considerato che

- con il Disegno di legge n. 193, attualmente in discussione in Consiglio regionale, è in atto il riordino del sistema delle IPAB, al fine di consentire a tali soggetti di continuare a perseguire le loro finalità istituzionali attraverso l'erogazione di servizi maggiormente qualificati e competitivi, in una logica di sviluppo delle proprie capacità gestionali e organizzative;
- ai sensi dell'articolo 2 del DDL n. 193, le IPAB saranno riordinate secondo le seguenti tipologie: aziende pubbliche di servizi alla persona e associazioni e fondazioni di diritto privato, alle quali si applicheranno le disposizioni del Codice Civile;

ricordato che

- l'articolo 28 del Disegno di legge, rubricato "*Controllo e vigilanza*", prevede, al comma 1, che la struttura regionale competente per materia approvi gli statuti e le relative modifiche, le fusioni, le trasformazioni e le estinzioni delle associazioni e fondazioni di diritto privato derivanti dalla trasformazione delle IPAB, secondo le modalità previste dal decreto Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e dalle norme regionali attuative;
- il comma 2 del citato articolo 28 stabilisce poi che: "*Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche di diritto privato, originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali, sono inviati alla struttura regionale competente per materia, la quale, ove ravvisi dei contrasti tra gli stessi e l'atto costitutivo o lo statuto, li invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del Codice Civile*";

ritenuto che nell'ambito della programmazione e indirizzo delle attività delle IPAB trasformate in associazioni e fondazioni di diritto privato sia fondamentale assicurare il pieno coinvolgimento dei Comuni sedi di tali soggetti, considerato il loro profondo e antico legame con i territori

impegna la Giunta regionale del Piemonte

ad individuare le modalità più idonee ed efficaci a consentire che i Comuni sedi di IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato siano pienamente coinvolti nell'ambito della programmazione e indirizzo delle attività di tali nuovi soggetti.

---==oOo===---

*Testo del documento votato e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare
del 27 luglio 2017*